



Sentenza n. 166 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Maria Rosaria San Giorgio

decisione del 25 maggio 2022, deposito del 1 luglio 2022

comunicato stampa del 1° luglio 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 171 del 2021

parole chiave:

PATROCINIO GRATUITO - ONORARI DELL'AUSILIARE DEL GIUDICE

disposizione impugnata:

- art. 130 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

disposizione parametro:

- art. 3 della Costituzione

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Con ordinanza di rimessione del Tribunale di Paola, viene sindacato innanzi alla Corte costituzionale quanto previsto dall'art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, a mente del quale, **in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti, tra gli altri, agli ausiliari del magistrato sono ridotti della metà.** In particolare, a giudizio del rimettente la detta previsione paleserebbe una violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) in quanto introdurrebbe una significativa diminuzione dei compensi già seriamente sproporzionati per difetto, in quanto computati in base ai parametri mai aggiornati dall'approvazione delle Tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia del 30.05.2002. A giudizio del rimettente, l'irragionevolezza denunciata sarebbe pari a quella già rilevata dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 192/2015 e 178/2017, in riferimento all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte nel processo penale.

La Consulta ravvisa la fondatezza della questione. Secondo il giudice delle leggi, infatti, **il rapporto che viene a crearsi tra magistrato e suo ausiliare disegna a tutti gli effetti un *munus publicum*, dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso specificatamente disciplinato dal decreto oggetto del giudizio. L'adeguatezza della remunerazione dell'ausiliario, imposta dal principio di ragionevolezza, è assicurata dal rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorché con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'Istituto.** La legge, non a caso, fa suo questo principio nell'art. 50, comma 2, del detto d.P.R. 115/2002. Nei procedimenti in cui vi sia ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei quali l'ordinamento tende a garantire coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo, è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia

del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. Esigenza, questa, assicurata proprio dalla disposizione indubbiata: il detto art. 130, infatti, prevede la dimezzazione del compenso del professionista chiamato alla consulenza del magistrato e ciò rientra nell'ampia discrezionalità che il legislatore possiede in materia, che però non può violare il principio di ragionevolezza né può essere totalmente arbitraria. Nel caso di specie, **l'irragionevolezza paventata dal rimettente non si rinviene direttamente nella norma censurata, quanto piuttosto dalla sua combinazione con il sistema tabellare di definizione dei compensi**, previsto nel medesimo d.P.R. n. 115/2002, che opera già su una base tariffaria di per sé sproporzionata per difetto. Un meccanismo normativo siffatto produce effetti incongrui rispetto al fine perseguito, ove la prevista riduzione si associ all'omesso adeguamento ministeriale dell'importo base. Sta di fatto che una norma che decurti significativamente la remunerazione di un'attività professionale svolta nell'interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se **la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale**. Tale principio non viene rispettato nel caso di specie, visto che la pesante riduzione del compenso interviene su importi tabellari che, a causa della protratta svalutazione, risultano già di per sé significativamente distanti dai valori di mercato.

La Consulta conclude, allora, con una dichiarazione di incostituzionalità della norma indubbiata, accompagnata dalla specifica aggiunta del necessario limite alla riduzione, secondo la formula qui riportata: «dichiara l'illegittimità costituzionale [della norma oggetto della rimessione] nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002».

Francesco Severa